STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 28 OTTOBRE 2026

ANNO I • MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • LAVORO & PROFESSIONI

Forfettario senza ricavi: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria?

Il contribuente in regime forfettario con partita IVA attiva ma senza fatture e senza compensi nell'anno deve presentare comunque il modello Redditi? La normativa non risolve il caso in modo espresso: argomenti a favore dell'esonero, obblighi previdenziali da verificare e perché la dichiarazione a zero resta la scelta più prudente.

PER TUTTO il 2025 un soggetto in regime forfettario ha mantenuto aperta la partita IVA, senza però emettere alcuna fattura, incassare compensi o realizzare ricavi durante l'anno. Dato che il forfettario è dispensato dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili, ci si chiede se permanga l'obbligo di trasmettere il modello Redditi 2026 oppure se il mancato reddito lo faccia decadere. Su questo la normativa tace in modo diretto, e la risposta si ricava mettendo insieme i principi generali dell'obbligo dichiarativo con quelli specifici del regime agevolato. Il testo di alcune disposizioni offre appigli a favore dell'esonero per...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Contribuenti forfettari senza ricavi o compensi e intermediari fiscali

Quadro Normativo: D.P.R. 600/1973, artt. 1 e 22, L. 190/2014, art. 1, comma 69

Rischio Operativo: In mancanza di indicazioni interpretative sicure sull'esonero, la scelta prudente è inviare il modello Redditi con i valori...

Azione di Studio: Prima di decidere se omettere Redditi 2026, verifica crediti, acconti, eccedenze e obblighi previdenziali; con partita IVA ancora aperta e in assenza di indicazioni certe sull'esonero, predisponi prudenzialmente il modello con i valori effettivi

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

FISCO & IMPOSTE

Provvigioni agenti: competenza fiscale per l'agente e per la mandante

Nel percorso di una provvigione si distinguono tre momenti: il contratto che l'agente riesce a far concludere, la consegna della merce al cliente e il pagamento del prezzo. Quando l'agente determina il reddito per competenza, l'Agenzia delle entrate ritiene che il provento vada dichiarato già alla conclusione del contratto, senza aspettare né la consegna né l'incasso. La mandante, al contrario, deduce il costo in correlazione con il ricavo dell'operazione che ha intermediato: se questa a cavallo d'anno, i due esercizi possono dunque non coincidere. Rinviare il pagamento non modifica...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Dichiarazione IRAP 2026: scadenza, soggetti obbligati e versamenti

Entro il 2 novembre 2026 l'Agenzia delle entrate deve ricevere la dichiarazione IRAP riferita al 2025: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e viene quindi spostato al primo giorno lavorativo utile. Si utilizza il modello...

SEGUE A PAGINA 10 →

FISCO & IMPOSTE

Partite IVA inattive: 60 giorni per opporsi alla chiusura d'ufficio dell'Agenzia

Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710, l'Agenzia delle entrate ha riscritto la procedura di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, intervenendo sul precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522....

SEGUE A PAGINA 14 →

FISCO & IMPOSTE

Modello Redditi PF 2026: scadenza il 2 novembre, chi deve inviarlo e cosa rischia

La trasmissione telematica del modello Redditi Persone Fisiche 2026, che riguarda i redditi del 2025, va effettuata entro lunedì 2 novembre 2026, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato. La scadenza ordinaria sarebbe il...

SEGUE A PAGINA 17 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: LAVORO & PREV.: 1 · FISCO & IMPOSTE: 4

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

LAVORO & PROFESSIONI

1 APPROFONDIMENTO

REGIME FORFETARIO

Forfettario senza ricavi: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria?

Il contribuente in regime forfettario con partita IVA attiva ma senza fatture e senza compensi nell'anno deve presentare comunque il modello Redditi? La...

PAG. 3 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

4 APPROFONDIMENTO

FISCO

Provvigioni agenti: competenza fiscale per l'agente e per la mandante

Provvigioni agenti: l'agente le tassa alla conclusione del contratto, la mandante le deduce in correlazione ai ricavi. Condizioni, OIC 34 e casi pratici.

PAG. 6 →

IRAP

Dichiarazione IRAP 2026: scadenza, soggetti obbligati e versamenti

Dichiarazione IRAP 2026: invio entro il 2 novembre 2026, chi è obbligato, quale modello usare, come si versa, si rateizza e si compensa il credito.

PAG. 10 →

IVA

Partite IVA inattive: 60 giorni per opporsi alla chiusura d'ufficio dell'Agenzia

Partite IVA inattive: il provvedimento 277710/2026 prevede 60 giorni per opporsi alla chiusura d'ufficio e la riattivazione con effetto dalla data originaria.

PAG. 14 →

MODELLO REDDITI PF

Modello Redditi PF 2026: scadenza il 2 novembre, chi deve inviarlo e cosa rischia

Modello Redditi PF 2026: invio entro il 2 novembre 2026. Chi deve presentarlo, controlli prima dell'invio, 730 da correggere e dichiarazione tardiva.

PAG. 17 →

LAVORO & PROFESSIONI

6 MIN LETTURA 28/10/2026

Forfettario senza ricavi: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria?

Il contribuente in regime forfettario con partita IVA attiva ma senza fatture e senza compensi nell'anno deve presentare comunque il modello Redditi? La normativa non risolve il caso in modo espresso: argomenti a favore dell'esonero, obblighi previdenziali da verificare e perché la dichiarazione a zero resta la scelta più prudente. Per tutto il 2025 un soggetto in regime forfettario ha mantenuto aperta la partita IVA, senza però emettere alcuna fattura, incassare compensi o realizzare ricavi durante l'anno. Dato che il forfettario è dispensato dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili, ci si chiede se permanga l'obbligo di trasmettere il modello Redditi 2026 oppure se il mancato reddito lo faccia decadere.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
D.P.R. 600/1973, artt. 1 e 22 · L. 190/2014, art. 1, comma 69 · D.P.R. 322/1998.

Destinatari
Contribuenti forfettari senza ricavi o compensi e intermediari fiscali.

Punto pratico
Prima di decidere se omettere Redditi 2026, verifica crediti, acconti, eccedenze e obblighi previdenziali; con partita IVA ancora aperta e in assenza di indicazioni certe sull'esonero, predisponi prudenzialmente il modello con i valori effettivi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 600 del 1973: ciascun soggetto passivo è tenuto a dichiarare ogni anno i redditi di cui dispone, pure quando da essi non scaturisce alcuna imposta da versare.
- 💡 **Impatto operativo:** Per tutto il 2025 un soggetto in regime forfettario ha mantenuto aperta la partita IVA, senza però emettere alcuna fattura, incassare compensi o realizzare ricavi durante l'anno.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: In mancanza di indicazioni interpretative sicure sull'esonero, la scelta prudente è inviare il modello Redditi con i valori effettivi, anche pari a zero.

Per tutto il 2025 un soggetto in regime forfettario ha mantenuto aperta la partita IVA, senza però emettere alcuna fattura, incassare compensi o realizzare ricavi durante l'anno. Dato che il forfettario è dispensato dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili, ci si chiede se permanga l'obbligo di trasmettere il modello Redditi 2026 oppure se il mancato reddito lo faccia decadere. Su questo la normativa tace in modo diretto, e la risposta si ricava mettendo insieme i principi generali dell'obbligo dichiarativo con quelli specifici del regime agevolato. Il testo di alcune disposizioni offre appigli a favore dell'esonero per il forfettario del tutto fermo, eppure un esonero generalizzato non c'è: anche senza ricavi possono contare crediti d'imposta, acconti già pagati, eccedenze da trasferire e adempimenti previdenziali che restano rilevanti. Quando la partita IVA è tuttora aperta e mancano indicazioni ufficiali, la via più cauta rimane quella di inviare comunque la dichiarazione, pur con valori pari a zero, così da mettere agli atti la propria posizione e prevenire contestazioni future.

DA DOVE SI PARTE: LA REGOLA GENERALE SULL'OBBLIGO DI DICHIARARE

Il perno normativo è l'articolo 1 del D.P.R. n. 600 del 1973: ciascun soggetto passivo è tenuto a dichiarare ogni anno i redditi di cui dispone, pure quando da essi non scaturisce alcuna imposta da versare. Quella stessa disposizione introduce poi un vincolo aggiuntivo riservato a una platea circoscritta: chi è obbligato alla contabilità deve trasmettere la dichiarazione anche quando redditi non ce ne sono. Detto altrimenti, chi ha l'obbligo delle scritture contabili presenta comunque la dichiarazione, quale che sia stato l'esito dell'anno.

IL CASO SPECIFICO DI CHI STA NEL FORFETTARIO

Chi adotta il regime forfettario deve guardare all'articolo 1, comma 69, della legge n. 190 del 2014. Quella previsione libera questi contribuenti dagli adempimenti di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, pur lasciando fermo l'obbligo di conservare i documenti fissato dall'articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, e per i termini e le modalità di invio della dichiarazione rimanda al D.P.R. n. 322 del 1998. Quello che non prende in considerazione è l'ipotesi di chi, nell'arco dell'anno, non abbia generato alcun reddito.

Proprio dall'intreccio di queste disposizioni prende forma la lettura che ammette l'esonero per il forfettario completamente inattivo. Quando il contribuente non ha percepito redditi dall'attività e, grazie al regime agevolato, resta fuori anche dal novero dei soggetti tenuti alle scritture contabili citati nell'articolo 1 del D.P.R. n. 600 del

1973, si può argomentare che cada uno dei presupposti che obbligano a dichiarare pur senza reddito.

PERCHÉ NON SI PUÒ DARE PER CERTO L'ESONERO

Questa conclusione, tuttavia, non tiene se portata alle estreme conseguenze. Essere sollevati dalla contabilità non equivale in automatico a essere sollevati dall'obbligo dichiarativo: il comma 69 agisce sugli adempimenti contabili e non afferma da nessuna parte che il forfettario senza ricavi né compensi possa saltare il modello Redditi. In sostanza non c'è una regola che leghi direttamente il non aver svolto attività al non presentare la dichiarazione.

C'è poi da tenere presente che, nelle interpretazioni degli uffici e nelle pronunce dei giudici, l'obbligo dichiarativo viene ricondotto al fatto di possedere una partita IVA più che al risultato economico maturato nell'anno. Sul campo, i professionisti fanno presentare ai forfettari il modello Redditi Persone Fisiche compilando il quadro LM, quello riservato ai regimi agevolati, pure quando ogni voce da riportare vale zero. Per la dichiarazione riferita al 2025 la scadenza cade il 2 novembre 2026.

PRIMA DI SCEGLIERE: SERVE UN CONTROLLO COMPLETO SU FISCO E PREVIDENZA

Il fatto che non ci siano ricavi non vuol dire che manchi qualcosa da dichiarare. Va passata in rassegna la posizione complessiva del contribuente, dove possono comparire:

- crediti d'imposta già maturati ma non ancora sfruttati;
- acconti pagati in precedenza da recuperare o rinviare;
- eccedenze d'imposta da portare all'anno seguente;
- adempimenti informativi o dati che avranno effetto negli anni a venire.

Ognuna di queste voci può essere indicata soltanto nel modello Redditi: rinunciare a presentarlo vuol dire rinunciare a farle valere.

IL VERSANTE PREVIDENZIALE

Il lato contributivo merita un'analisi separata. Chi è iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'INPS deve comunque i contributi minimali pur senza reddito, tranne che in casi particolari di esonero: la posizione previdenziale va avanti a prescindere dall'attività realmente svolta. Una verifica dello stesso tipo riguarda gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS e i professionisti iscritti alle casse previdenziali di categoria, ognuna con proprie regole sui contributi minimi e sulle dichiarazioni reddituali da trasmettere all'ente.

IL RISCHIO PRATICO DI UNA PARTITA IVA "SILENTE"

Se a una partita IVA aperta sulla carta non fa seguito alcuna dichiarazione, un eventuale controllo più avanti può imporre di provare che l'attività non c'è stata e che nessun presupposto dichiarativo esisteva. Quest'onere probatorio grava sul contribuente. È anche per questa ragione che, nei fatti, si sceglie di inviare il modello Redditi pur con valori a zero: una dichiarazione a zero ha un costo minimo e mette nero su bianco la situazione.

Qualora l'attività sia di fatto finita e non si pensi di riprenderla, conviene prendere in considerazione pure la chiusura della partita IVA. Del resto il fisco può agire d'ufficio e revocare le partite IVA che restano inattive per tre annualità consecutive.

TIRANDO LE SOMME

Se ci si attiene alla sola normativa, qualche argomento a sostegno dell'esonero dichiarativo per il forfettario del tutto inattivo si trova, però non si può sostenere che esista un esonero valido in generale: sul punto manca un indirizzo stabile della Corte di cassazione e la prassi non ha dato una risposta definitiva. Conviene guardare alla posizione nel suo insieme, considerando gli eventuali obblighi previdenziali e gli altri elementi che contano sul piano fiscale. Fino a quando la partita IVA rimane aperta e non compaiono indicazioni interpretative sicure, inviare il modello Redditi anche con valori pari a zero è l'opzione più prudente: attesta che l'attività non c'è stata e abbassa il rischio di contestazioni fiscali o previdenziali.

DOMANDE FREQUENTI

IL FORFETTARIO SENZA RICAVI È AUTOMATICAMENTE ESONERATO DALLA DICHIARAZIONE?

Non esiste un esonero generalizzato certo per il forfettario senza ricavi. L'esonero dalle scritture contabili non elimina automaticamente l'obbligo dichiarativo: occorre valutare crediti, acconti, eccedenze, altri dati fiscali e posizione previdenziale, anche quando il reddito dell'attività è nullo.

QUALI CONTROLLI DEVO FARE PRIMA DI NON PRESENTARE REDDITI A ZERO?

Occorre verificare crediti d'imposta non utilizzati, acconti già versati, eccedenze da riportare e dati ancora fiscalmente rilevanti. Va esaminata separatamente anche la posizione previdenziale: l'assenza di ricavi non comporta automaticamente l'assenza di contributi o dichiarazioni da presentare all'ente competente.

QUAL È LA SCELTA PRUDENTE SE LA PARTITA IVA RESTA APERTA SENZA ATTIVITÀ?

In mancanza di indicazioni interpretative sicure sull'esonero, la scelta prudente è inviare il modello Redditi con i valori effettivi, anche pari a zero. La dichiarazione documenta l'inattività e riduce il rischio di contestazioni;

se l'attività è definitivamente cessata, va valutata anche la chiusura della partita IVA.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/forfettario-senza-ricavi-dichiarazione-dei-redditi-obbligatoria/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

15 MIN LETTURA 28/10/2026

Provvigioni agenti: competenza fiscale per l'agente e per la mandante

Provvigioni agenti: l'agente le tassa alla conclusione del contratto, la mandante le deduce in correlazione ai ricavi. Condizioni, OIC 34 e casi pratici. Nel percorso di una provvigione si distinguono tre momenti: il contratto che l'agente riesce a far concludere, la consegna della merce al cliente e il pagamento del prezzo. Quando l'agente determina il reddito per competenza, l'Agenzia delle entrate ritiene che il provento vada dichiarato già alla conclusione del contratto, senza aspettare né la consegna né l'incasso. La mandante, al contrario, deduce il costo in correlazione con il ricavo dell'operazione che ha intermediato: se questa a cavallo d'anno, i due esercizi possono dunque non coincidere.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Fisco.

Norme chiave
Codice civile, artt. 1746 e 1748 · TUIR, artt. 107, 108 e 109 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 115/E/2005 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 91/E/2006 · OIC 34, par. A.13 · D.M. 27 giugno 2025, art. 2.

Destinatari
Agenti in regime di competenza, imprese mandanti e consulenti contabili e fiscali.

Punto pratico
Leggi le clausole e documenta nascita del diritto, ordine accettato ed esecuzione della vendita; determina separatamente la competenza di agente e mandante e verifica fondi, capitalizzazione e maturazione dei bonus al 31 dicembre.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Rinviare il pagamento non modifica la competenza, mentre una condizione valida che incida sulla nascita del diritto può spostarla.
- 💡 **Impatto operativo:** Nel fascicolo va documentato ciascun passaggio, dal contratto di agenzia sino alla dichiarazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Non necessariamente: la mandante correla il costo al ricavo dell'operazione intermediata, purché la provvigione sia certa e determinabile.

Nel percorso di una provvigione si distinguono tre momenti: il contratto che l'agente riesce a far concludere, la consegna della merce al cliente e il pagamento del prezzo. Quando l'agente determina il reddito per competenza, l'Agenzia delle entrate ritiene che il provento vada dichiarato già alla conclusione del contratto, senza aspettare né la consegna né l'incasso. La mandante, al contrario, deduce il costo in correlazione con il ricavo dell'operazione che ha intermediato: se questa a cavallo d'anno, i due esercizi possono dunque non coincidere. Rinviare il pagamento non modifica la competenza, mentre una condizione valida che incida sulla nascita del diritto può spostarla. Finché la condizione non si verifica, l'eventuale accantonamento a fondo non è deducibile. Se poi la provvigione serve ad assicurarsi un contratto pluriennale, la mandante può essere tenuta a capitalizzarla in base all'OIC 34 e a dedurla su più esercizi. Nel fascicolo va documentato ciascun passaggio, dal contratto di agenzia sino alla dichiarazione.

DIRITTO E ESIGIBILITÀ: PERCHÉ L'AGENTE TASSA PRIMA DEL PAGAMENTO

Si parte dal codice civile. L'art. 1748, comma 1, attribuisce all'agente la provvigione su ogni affare concluso durante il contratto, se la conclusione è dovuta al suo intervento. Il comma 4 precisa che, salvo diverso accordo, il compenso è dovuto dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione prevista dal contratto con il terzo. Quando si vendono beni, la prestazione del preponente consiste nella consegna, che segue la conclusione del contratto.

Può sembrare una contraddizione: se la provvigione "spetta" alla consegna, come mai il fisco la collega a un momento precedente? La spiegazione sta nella differenza tra nascita del diritto ed esigibilità, tracciata dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 91/E del 12 luglio 2006 sulla scorta di una pronuncia della Cassazione, sezione lavoro, del 2 maggio 2000, n. 5467. Il diritto nasce quando il contratto procurato viene concluso; il comma 4 regola invece il momento in cui il compenso diventa esigibile. Ad essere tassato è dunque un diritto già sorto, anche se il pagamento non si può ancora pretendere.

PRASSI UFFICIALE: LE RISOLUZIONI 115/E DEL 2005 E 91/E DEL 2006

Secondo la risoluzione dell'8 agosto 2005, n. 115/E, la prestazione di intermediazione si considera ultimata con la conclusione del contratto tra preponente e cliente. L'agente che adotta il principio di competenza registra il provento in quell'esercizio, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi,

D.P.R. n. 917/1986). Non occorre attendere la consegna dei beni, né l'incasso dal cliente.

La risoluzione n. 91/E del 2006 ribadisce questa impostazione per le provvigioni attive e precisa che il differimento dell'esigibilità non sposta la competenza. Fissa tuttavia due limiti: il contratto dev'essere stato realmente concluso, dato che un ordine soltanto inoltrato e non ancora accettato non è sufficiente, e la provvigione dev'essere certa e obiettivamente determinabile, senza condizioni sospensive valide che incidano sulla nascita del diritto.

Per la mandante, la stessa risoluzione rettifica l'orientamento precedente. L'impostazione del 2005, che legava anche la deduzione alla stipula del contratto procurato, vale solo se stipula e ricavo ricadono nello stesso periodo d'imposta e non può essere estesa come regola generale alle operazioni a cavallo d'anno. Le provvigioni passive vanno infatti correlate ai ricavi dell'operazione intermediata: se la vendita genera il ricavo nell'esercizio seguente, il costo provvigionale ne segue la sorte, purché certo e determinabile. La correlazione agisce all'interno del reddito della mandante e non richiede che la sua deduzione coincida con la tassazione in capo all'agente.

DUE CASI ORDINARI: ORDINE, CONSEGNA E INCASSO

Primo esempio, con tutti gli eventi nello stesso anno. L'ordine è accettato a settembre 2026, la merce è consegnata a ottobre e il cliente salda a dicembre. L'agente tassa la provvigione nel 2026, poiché a settembre la sua prestazione è conclusa. Anche la mandante la deduce nel 2026, dato che il ricavo della vendita nasce a ottobre. L'esito è lo stesso, ma per motivi differenti, e il pagamento di dicembre non influisce sulla competenza di nessuno dei due.

Secondo esempio, con un'operazione a cavallo d'anno. L'ordine viene accettato a ottobre 2026, la consegna avviene a gennaio 2027 e il cliente paga ad aprile 2027. L'agente tassa il provento nel 2026, perché il contratto è già concluso. La mandante deduce la provvigione nel 2027, poiché il costo è correlato al ricavo rilevato a gennaio. La tassazione dell'agente anticipa così di un anno la deduzione della mandante, mentre il pagamento di aprile non modifica nulla.

EVENTO	AGENTE (TASSAZIONE)	MANDANTE (DEDUZIONE)
Ordine accettato a settembre 2026, consegna a ottobre 2026, incasso a dicembre 2026	2026	2026
Ordine accettato a ottobre 2026, consegna a gennaio 2027, incasso ad aprile 2027	2026	2027

CLAUSOLE CONTRATTUALI: TRE SITUAZIONI DA NON CONFONDERE

Il risultato della regola ordinaria dipende da ciò che il contratto stabilisce davvero, ed è utile separare tre ipotesi. Nella prima il pagamento è soltanto rinviato: la provvigione è già maturata, ma la mandante la corrisponde all'agente dopo aver incassato dal cliente. Quando la clausola riguarda solo l'esigibilità, la competenza fiscale resta quella.

Nella seconda ipotesi opera una condizione sospensiva valida, che investe la nascita del diritto stesso. In questo caso non si tratta di stabilire quando saldare un debito certo, bensì quando il diritto e l'obbligazione della mandante diventano certi. Bisogna individuare l'evento dedotto in condizione e accertare se si sia verificato.

La terza ipotesi è la restituzione di una provvigione già riscossa, per il contratto procurato che non sarà eseguito: si tratta di una vicenda successiva, disciplinata dall'art. 1748, comma 6, del codice civile. Il riferimento al "buon fine" dell'affare, assai diffuso nei contratti, non basta da solo a qualificare la clausola: ne va letto il contenuto reale, controllando che sia compatibile con i limiti inderogabili della disciplina dell'agenzia. Una formula che differisce il pagamento e una che subordina il diritto non si equivalgono.

RESTITUZIONE E STAR DEL CREDERE: I LIMITI CIVILISTICI

Ai sensi dell'art. 1748, comma 6, l'agente deve restituire le provvigioni riscosse soltanto nel caso e nella misura in cui sia certo che il contratto fra il terzo e il preponente non verrà eseguito per cause non imputabili al preponente; ogni patto più sfavorevole è nullo. L'esempio classico è quello dell'acquirente che rifiuta in modo definitivo la merce per ragioni non attribuibili alla mandante: la provvigione già incassata si restituisce per la quota di contratto che non sarà eseguita.

Il presupposto sta nella mancata esecuzione dell'accordo, e non nel semplice ritardo con cui viene pagata una fornitura già eseguita. Occorrono la certezza che il contratto non sarà eseguito e l'estraneità del preponente alla causa: non tutti i mancati pagamenti del cliente si traducono quindi in uno storno di provvigione.

Altra cosa è lo star del credere, ossia la garanzia prestata dall'agente per il debito del cliente. L'art. 1746, comma 3, proibisce il patto che addossi all'agente una responsabilità, pure parziale, per l'inadempimento del terzo. È consentita soltanto una garanzia eccezionale, pattuita caso per caso, per singoli affari di natura e importo particolari, entro il limite della provvigione dovuta su quell'affare e con un corrispettivo specifico. La disciplina della provvigione non può servire a eludere tali limiti.

GIURISPRUDENZA CAMPISA: COSTO ANCORA CONDIZIONATO

Stando alla ricostruzione della fonte, la Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza del 5 agosto 2021, n. 22320, riferita al periodo d'imposta 2007, ha affrontato contratti nei quali la maturazione delle provvigioni dipendeva dal buon fine dell'affare, coincidente con l'incasso dal cliente. L'Agenzia intendeva ricondurre il costo alla conclusione del contratto procurato, ma la Corte ne ha respinto il motivo: prima del buon fine non c'era certezza che il compenso fosse dovuto. La clausola, in altre parole, toccava la maturazione del diritto e non costituiva un semplice rinvio del pagamento.

L'indicazione è netta. La correlazione con il ricavo non consente di anticipare la deduzione di un costo che non ha ancora il requisito di certezza richiesto dall'art. 109 del TUIR. La decisione concerne la deduzione della mandante in quella precisa fattispecie: non afferma che ogni clausola collegata all'incasso sia una condizione sospensiva valida, né introduce un criterio generale di cassa per le provvigioni.

DEBITO CONDIZIONATO: FONDO E INDEDUCIBILITÀ

Se la condizione sospensiva non si è ancora verificata, il debito per la provvigione non è certo e il costo manca di certezza. Non ci si trova davanti a una provvigione già maturata di cui si differisce soltanto il pagamento. Sotto il profilo contabile occorre separare il debito certo, regolato dall'OIC 19, dalla passività da valutare secondo l'OIC 31: per l'accantonamento a fondo servono una passività probabile e un importo stimabile in modo attendibile, e la semplice incertezza non è sufficiente.

Sul versante fiscale il quadro è chiaro. L'art. 107, comma 4, del TUIR esclude la deduzione degli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti, per cui l'accantonamento relativo alla provvigione condizionata comporta una variazione in aumento. All'avverarsi della condizione il costo diventa certo e deducibile, e bisogna raccordare l'utilizzo del fondo già tassato con la corretta imputazione fiscale, così da non perdere la deduzione e non duplicarla. Neppure la derivazione rafforzata (il rinvio ai criteri contabili per qualificazione, classificazione e imputazione temporale) rende deducibili gli accantonamenti che il TUIR esclude.

COSTI PER OTTENERE IL CONTRATTO: LA CAPITALIZZAZIONE OIC 34

Una volta sorto il debito certo verso l'agente, l'analisi della mandante non è conclusa: deve ancora decidere se il costo si imputi all'esercizio oppure si iscriva fra le immobilizzazioni immateriali come costo per l'ottenimento di un contratto. Il paragrafo A.13 dell'OIC 34 esige che concorrano tre condizioni: il costo è sostenuto in modo specifico per quel contratto, l'ottenimento del contratto è ragionevolmente certo e il costo è recuperabile grazie al contratto medesimo. La durata pluriennale, da sola, non è sufficiente.

Il principio permette inoltre di imputare subito a conto economico i costi ricorrenti o di importo irrilevante, quelli recuperati nello stesso esercizio e quelli che si sarebbero sostenuti anche in assenza del contratto. Dal punto di vista fiscale, l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025 riconduce all'art. 108, comma 1, del TUIR i costi per ottenere il contratto iscritti tra le immobilizzazioni immateriali secondo l'OIC 34: la deduzione segue la quota di competenza di ciascun esercizio.

Ne risulta una conseguenza da tenere a mente: un diritto interamente sorto per l'agente può corrispondere, per la mandante, a un costo capitalizzato che pesa sul reddito per l'intero periodo di utilità. Suddividere il costo della mandante non equivale a suddividere il ricavo dell'agente.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un'impresa di manutenzione incarica un agente di procurarle nuovi clienti. L'agente porta un contratto di manutenzione di impianti valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con corrispettivo di 40.000 euro all'anno. Per tutto il contratto gli è dovuta un'unica provvigione iniziale di 6.000 euro, maturata in via definitiva con la stipula nel 2026. Non sono tre compensi collegati a tre contratti annuali: è il prezzo per l'acquisizione del rapporto triennale.

Ipotizzando che i requisiti dell'OIC 34 siano rispettati e che non ricorrano le semplificazioni per i costi ricorrenti o irrilevanti, la mandante capitalizza i 6.000 euro. Se servizi e benefici sono uniformi nei tre esercizi, essa imputa e deduce 2.000 euro nel 2026, 2.000 nel 2027 e 2.000 nel 2028. L'agente in regime di competenza, invece, rileva l'intera provvigione di 6.000 euro nel 2026. L'esempio dimostra che tassazione e deduzione possono avere tempi diversi anche se l'obbligazione è certa fin dall'inizio; va ricordato che la ripartizione uniforme discende dalle ipotesi assunte e deve riflettere l'utilità effettiva del costo.

ANTICIPI SU BONUS: IL CASO DELLA CASSAZIONE 371 DEL 2026

Come riferisce la fonte, con l'ordinanza del 7 gennaio 2026, n. 371, la Cassazione si è occupata di una consulente finanziaria che nel 2015 aveva percepito anticipi su bonus previsti da un piano del 25 febbraio 2015. Il diritto era legato al conseguimento di obiettivi di raccolta, accertabili dopo dodici mesi, con eventuali conguagli anche a carico della consulente. L'Agenzia aveva tassato gli anticipi nel 2015, e il giudice d'appello aveva giudicato bastante che la certezza sopraggiungesse entro il termine di presentazione della dichiarazione.

La Corte ha accolto il motivo sulle provvigioni e ha rinviato la causa: a fine 2015 il periodo di verifica non era terminato e la certezza giunta nel 2016 non legittimava l'imputazione

al 2015. Un anticipo percepito non costituisce un ricavo definitivo finché il diritto è subordinato a risultati futuri e può comportare restituzioni o conguagli. Il caso si distingue da quello della provvigione ordinaria su un contratto già procurato, e la decisione non smentisce la distinzione fra diritto ed esigibilità: richiede di accertare, prima di tutto, se alla chiusura dell'esercizio il diritto al bonus fosse sorto in via definitiva.

PREMI A OBIETTIVO: BUDGET RAGGIUNTO E VERIFICHE SUCCESSIVE

La fonte cita pure un'ordinanza della Cassazione indicata come n. 13527 del 2026 (caso Fineco), in cui la certezza e la determinabilità del premio sono collocate alla fine del periodo previsto, nel 2009. Non se ne ricava, però, una regola generale che obblighi ad attendere sempre il dodicesimo mese. Se il contratto riconosce il premio al raggiungimento di un budget entro dodici mesi e al 31 dicembre dell'anno n il risultato ha già fatto maturare il diritto, con importo determinabile, il provento appartiene a quell'anno. Una verifica compiuta nei primi giorni dell'anno dopo, al solo scopo di ricostruire dati esistenti già al 31 dicembre, ha natura ricognitiva e non sposta la competenza; vale lo stesso per il pagamento differito alla scadenza dei dodici mesi.

Il discorso cambia se il contratto richiede una certa raccolta netta al termine dei dodici mesi: superare la soglia a dicembre non è sufficiente se successivi disinvestimenti possono ancora modificare il risultato da cui il diritto dipende. Un'altra situazione è quella della condizione risolutiva, in cui il diritto è già sorto ma un evento futuro può determinare la restituzione: la semplice possibilità di tale evento non rinvia la competenza. Per inquadrare un accordo concreto conta il testo delle clausole, e non il solo dato numerico raggiunto a fine anno.

PERCORSO OPERATIVO: COME IMPOSTARE LA VERIFICA

Si comincia leggendo il contratto e qualificando la clausola: rinvio del pagamento, condizione sulla nascita del diritto oppure restituzione di una provvigione già incassata. L'esame della validità della clausola precede le conseguenze contabili e fiscali.

Il passo successivo consiste nell'individuare la competenza ordinaria: la conclusione del contratto procurato per l'agente e la correlazione con il ricavo dell'operazione intermediata per la mandante, nel quadro delle risoluzioni n. 115/E del 2005 e n. 91/E del 2006. Si esamina poi la fattispecie particolare: un'obbligazione non ancora certa può richiedere un fondo non deducibile, una provvigione sostenuta per ottenere un contratto può soddisfare i requisiti per la capitalizzazione, un anticipo su bonus può venire prima dell'acquisizione definitiva del provento.

Nel fascicolo vanno collegati contratto di agenzia, ordine accettato, esecuzione della vendita, conteggi provvigionali, eventuali condizioni e relativo avveramento, scritture contabili e dichiarazione. Questo collegamento motiva l'esercizio scelto per tassare o dedurre, senza assegnare al pagamento un ruolo che non gli spetta.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO DEVE DICHIARARE LA PROVVIGIONE UN AGENTE IN REGIME DI COMPETENZA?

L'agente rileva la provvigione quando il contratto procurato è concluso e il diritto è certo e determinabile, senza attendere consegna o incasso. Un ordine soltanto inoltrato e non ancora accettato non basta; una condizione sospensiva valida può rinviare la nascita del diritto.

LA MANDANTE DEDUCE LA PROVVIGIONE NELLO STESSO ANNO IN CUI LA TASSA L'AGENTE?

Non necessariamente: la mandante correla il costo al ricavo dell'operazione intermediata, purché la provvigione sia certa e determinabile. Se il contratto è concluso in un anno e la vendita genera ricavi nel successivo, tassazione dell'agente e deduzione della mandante possono ricadere in esercizi diversi.

RINVIARE IL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE SPOSTA LA COMPETENZA FISCALE?

Il semplice rinvio del pagamento non modifica la competenza di una provvigione già maturata. Occorre distinguere questa situazione da una condizione sospensiva valida che incide sulla nascita del diritto: finché tale condizione non si verifica, il costo non è ancora certo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/provvigioni-agenti-competenza-fiscale-agente-mandante/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 28/10/2026

Dichiarazione IRAP 2026: scadenza, soggetti obbligati e versamenti

Dichiarazione IRAP 2026: invio entro il 2 novembre 2026, chi è obbligato, quale modello usare, come si versa, si rateizza e si compensa il credito. Entro il 2 novembre 2026 l'Agenzia delle entrate deve ricevere la dichiarazione IRAP riferita al 2025: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e viene quindi spostato al primo giorno lavorativo utile. Si utilizza il modello approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026, n. 71997. L'obbligo ricade su società di persone, società di capitali, enti, trust e pubbliche amministrazioni, mentre ne restano fuori i forfetari, i contribuenti in regime di vantaggio e le persone fisiche.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRAP.

Norme chiave
D.Lgs. 446/1997 · D.Lgs. 1/2024 · D.Lgs. 108/2024 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 71997/2026 · D.P.R. 322/1998, art. 3 · D.Lgs. 241/1997, art. 17.

Destinatari
Società, enti, trust, amministrazioni pubbliche e intermediari fiscali.

Punto pratico
Accerta che il soggetto sia tenuto all'IRAP, individua modello e termine in base al periodo d'imposta, riconcilia saldo, acconti e crediti e acquisisci la ricevuta dell'invio telematico.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Dichiarazione IRAP 2026: invio entro il 2 novembre 2026, chi è obbligato, quale modello usare, come si versa, si rateizza e si compensa il credito.
- **Impatto operativo:** Entro il 2 novembre 2026 l'Agenzia delle entrate deve ricevere la dichiarazione IRAP riferita al 2025: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e viene quindi spostato al primo giorno lavorativo utile.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: All'intermediario che non trasmette o trasmette in ritardo si applica una sanzione da 516 euro a 5.164 euro.

Entro il 2 novembre 2026 l'Agenzia delle entrate deve ricevere la dichiarazione IRAP riferita al 2025: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e viene quindi spostato al primo giorno lavorativo utile. Si utilizza il modello approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026, n. 71997. L'obbligo ricade su società di persone, società di capitali, enti, trust e pubbliche amministrazioni, mentre ne restano fuori i forfetari, i contribuenti in regime di vantaggio e le persone fisiche. Per il versamento del saldo valgono regole specifiche, e la rateizzazione è possibile fino al 16 dicembre con interessi del 4% annuo. In F24 è possibile compensare i crediti IRAP, entro certi limiti. All'intermediario che non trasmette o trasmette in ritardo si applica una sanzione da 516 euro a 5.164 euro. Nell'articolo si passano in rassegna gli aspetti operativi, dalla scelta del modello ai casi in cui nessun versamento è dovuto.

PRESUPPOSTO: QUANDO L'IRAP È DOVUTA

Il D.Lgs. n. 446/1997 regola l'imposta regionale sulle attività produttive. Il presupposto, ossia il fatto che dà origine al tributo, consiste nello svolgimento abituale, sul territorio delle regioni, di un'attività autonomamente organizzata e rivolta alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi. Quando il soggetto è una società o un ente, incluse le amministrazioni dello Stato, l'attività integra in ogni caso il presupposto, senza bisogno di accertare l'organizzazione.

La dichiarazione IRAP si riferisce allo stesso periodo delle imposte sui redditi. Ne discende che le scadenze IRAP ricalcano quelle delle dichiarazioni dei redditi, benché la base imponibile venga determinata con criteri differenti.

SOGGETTI TENUTI: CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO

Presentano il modello IRAP le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, insieme a quelle assimilate in base all'art. 5 del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi), incluse le associazioni fra persone fisiche costituite per svolgere in forma associata arti e professioni. L'obbligo grava anche sulle società e sugli enti soggetti a IRES, l'imposta sul reddito delle società, cioè S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., cooperative e società di mutua assicurazione, nonché su trust ed enti pubblici e privati residenti il cui oggetto esclusivo o principale è un'attività commerciale.

Rientrano nella platea anche gli enti privati e i trust residenti che non esercitano l'attività commerciale in via principale, oltre alle amministrazioni pubbliche. Quanto ai non residenti, il modello spetta a chi opera in Italia per almeno tre mesi tramite una stabile organizzazione (una

sede o una struttura stabile sul territorio) o una base fissa, e a chi svolge attività agricola nel nostro Paese.

ESONERI: CHI NON È SOGGETTO PASSIVO

L'IRAP non grava sulle persone fisiche che svolgono attività commerciali o arti e professioni, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio (con l'esclusione dei SICAV), sui fondi pensione e sui gruppi europei di interesse economico. Restano esclusi anche i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), quelli che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011) e gli incaricati di vendita a domicilio assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Fa caso a sé quello dei produttori agricoli con volume d'affari fino a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972: non sono soggetti all'imposta se non hanno rinunciato all'esonero e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IRAP. Chi esercita soltanto attività agricole escluse dall'imposta è comunque tenuto a presentare la dichiarazione, se determina il diritto camerale annuale sulla base del fatturato.

Nella pratica il nodo che richiede maggiore cautela è quello del professionista che lavora in forma associata: la fonte richiama pronunce in base alle quali l'IRAP è dovuta se il professionista non dimostra di non aver operato in tale forma, mentre in certe ipotesi non è dovuta a chi fattura alla società di cui è socio. Si tratta di indicazioni da riscontrare caso per caso con la giurisprudenza più recente.

TERMINI: ENTRO QUANDO INVIARE LA DICHIARAZIONE

Le scadenze discendono dal Decreto adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024), modificato dal Decreto correttivo (D.Lgs. n. 108/2024), il quale ha abrogato anche l'art. 38 del D.Lgs. n. 13/2024, che prevedeva un differimento temporaneo. A partire dal 2 maggio 2024 il termine è fissato al 31 ottobre per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti equiparati. I soggetti IRES con esercizio che non coincide con l'anno solare trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Rileva dunque la data in cui l'esercizio si chiude, non quella in cui si approva il bilancio o il rendiconto.

PERIODO D'IMPOSTA	TERMINE DI PRESENTAZIONE
Coincidente con l'anno solare (2025)	2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 è sabato)
Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026	30 aprile 2027

MODELLO CORRETTO: QUALE VERSIONE ADOTTARE

Il modello IRAP 2026 è destinato ai contribuenti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2025, ai soggetti non solari con periodo in corso al 31 dicembre 2026 e a chi ha un periodo più lungo di 365 giorni che termina il 31 dicembre. A decidere è la data in cui il periodo si chiude.

PERIODO D'IMPOSTA	MODELLO DA USARE
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025	IRAP 2026
Dal 1° marzo al 31 dicembre 2025	IRAP 2026
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2025	IRAP 2025
Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025	IRAP 2025
Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026	IRAP 2026
Dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2025	IRAP 2026

TRASMISSIONE: COME SI INVIA IL MODELLO

La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica. Si considera presentata la dichiarazione nel giorno dell'invio, e la prova consiste nella comunicazione con cui l'Agenzia ne attesta la ricezione. Se ci si rivolge a un intermediario abilitato, occorre farsi consegnare un impegno datato e sottoscritto, che precisi se il modello è stato consegnato già compilato oppure sarà predisposto dall'intermediario stesso. L'intermediario rimette l'originale firmato e la ricevuta di ricezione entro 30 giorni dal termine dell'invio telematico, e il contribuente custodisce l'intera documentazione.

Le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri incaricati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998. All'interno dei gruppi societari l'invio può essere eseguito da una società del gruppo, unicamente attraverso il servizio Entratel, dopo la consegna del modello sottoscritto e con i medesimi obblighi che gravano sugli intermediari.

Le responsabilità dell'intermediario sono concrete: se omette l'invio o lo ritarda, la sanzione oscilla da 516 euro a 5.164 euro, ed è consentito il ravvedimento operoso (circolare n. 52/E del 27 settembre 2007). Se le irregolarità sono gravi o reiterate, l'abilitazione può essere revocata.

VERSAMENTI: SALDO E PRIMO ACCONTO

Entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione vanno versati saldo e primo acconto, qualora il contribuente sia una società o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR. Gli altri soggetti pagano entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Chi per legge approva il bilancio dopo i quattro mesi ordinari paga entro l'ultimo giorno del mese seguente all'approvazione; qualora il bilancio non sia approvato entro 180 giorni dalla chiusura, il pagamento va comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a tale termine.

Per evitare gli errori più comuni conviene tenere presenti alcune regole di calcolo:

- le imposte risultanti dalla dichiarazione si versano con arrotondamento all'unità di euro;
- gli importi ancora da elaborare, ad esempio per acconti o rate, si arrotondano al centesimo, poiché vengono riportati direttamente nell'F24;
- l'imposta non è dovuta, e se risulta negativa non può essere rimborsata, quando gli importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro.

Per il 2026, stando a quanto riferisce la fonte, il D.L. n. 89/2026 ha posticipato dal 30 giugno al 20 luglio il pagamento per i contribuenti ISA, i forfetari e i minimi, senza maggiorazione, ovvero dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,80%. Alla base della proroga vi è il ritardo nel rilascio del software ISA e del concordato preventivo biennale. Il testo del decreto non è stato riscontrato su questo punto, per cui il riferimento va controllato prima di citarlo ai clienti.

RATEAZIONE: COME DILAZIONARE IL PAGAMENTO

È possibile rateizzare saldo e acconto, ma il piano deve esaurirsi entro il 16 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Nell'F24 i dati si riportano nello spazio rateazione/regione/provincia. Soltanto la seconda rata, o l'unica rata, di acconto non può essere rateizzata. Dopo la prima, le rate scadono il 16 di ciascun mese.

Sulle somme dilazionate maturano interessi del 4% annuo; per le rate mensili successive la fonte prevede un interesse forfettario dello 0,33%, indipendentemente dal giorno del pagamento. Se il pagamento avviene entro il trentesimo giorno dalla scadenza, l'importo va prima aumentato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

COMPENSAZIONE: COME UTILIZZARE IL CREDITO IRAP

Con l'F24 si compensano i debiti e i crediti verso Stato, INPS, regioni e INAIL che emergono dalla dichiarazione IRAP e dalle denunce contributive. Il credito IRAP è utilizzabile dal giorno seguente alla chiusura del periodo d'imposta a cui si riferisce. Per i crediti da imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive superiori a 5.000 euro annui, invece, la compensazione è ammessa solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito risulta. Non richiedono la presentazione preventiva i crediti d'imposta agevolativi del quadro RU e quelli del sostituto d'imposta (risoluzione n. 110/E del 2019).

Non c'è l'obbligo di impiegare l'eccedenza a credito per ridurre l'acconto IRAP: si può usarla in compensazione di altri debiti, come IVA, IRES, IRPEF o ritenute. Costituiscono un'eccezione i crediti IRAP della sezione III del quadro IR, che non è possibile compensare in modo orizzontale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

COSA CONTROLLARE: LE VERIFICHE PRIMA DELL'INVIO

Sul piano pratico il professionista deve accertare tre aspetti: se il cliente è davvero soggetto passivo, in particolare nel caso dei professionisti in forma associata e degli agricoltori; quale modello spetti al suo periodo d'imposta; quali scadenze di versamento valgano per la sua specifica natura giuridica. Visto che il termine è ormai prossimo, il rischio maggiore è l'invio tardivo, che si può sanare col ravvedimento operoso.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SCADE LA DICHIARAZIONE IRAP 2026 PER IL PERIODO 2025?

Per il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2025, la dichiarazione IRAP va inviata telematicamente entro il 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo successivo.

LE PERSONE FISICHE DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IRAP?

Le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni sono escluse dall'IRAP. La platea degli obbligati comprende invece società, enti, trust e amministrazioni pubbliche; per le attività professionali svolte in forma associata occorre valutare la posizione concreta.

FINO A QUANDO SI POSSONO RATEIZZARE SALDO E ACCONTO IRAP?

Il piano di rateazione deve concludersi entro il 16 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione. Dopo la prima rata, i versamenti scadono il 16 di ciascun mese; la seconda o unica rata di acconto non può essere rateizzata.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/dichiarazione-irap-2026-scadenza-2-novembre-versamenti/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 28/10/2026

Partite IVA inattive: 60 giorni per opporsi alla chiusura d'ufficio dell'Agenzia

Partite IVA inattive: il provvedimento 277710/2026 prevede 60 giorni per opporsi alla chiusura d'ufficio e la riattivazione con effetto dalla data originaria. Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710, l'Agenzia delle entrate ha riscritto la procedura di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, intervenendo sul precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522. Il fondamento normativo rimane l'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, il quale permette di chiudere la posizione di chi, in base ai dati a disposizione, non ha svolto alcuna attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, art. 35, comma 15-quinquies · Provvedimento Agenzia delle Entrate 277710/2026 · D.P.R. 600/1973, art. 60-ter.

Destinatari
Titolari di partita IVA, rappresentanti di società e intermediari fiscali.

Punto pratico
Controlla la comunicazione in PEC e nel Cassetto fiscale, annota la data di ricezione e raccogli fatture, contratti e riscontri contabili da presentare all'ufficio entro 60 giorni; se la posizione è già cessata, prepara un'istanza motivata di riattivazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Stando alla stampa specializzata, in passato il peso maggiore era dato all'omessa presentazione delle dichiarazioni, mentre oggi si dispone di un quadro più completo dell'attività effettivamente esercitata.
- 💡 **Impatto operativo:** 277710, l'Agenzia delle entrate ha riscritto la procedura di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, intervenendo sul precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il ripristino, tuttavia, non sana gli adempimenti rimasti omessi.

Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710, l'Agenzia delle entrate ha riscritto la procedura di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, intervenendo sul precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522. Il fondamento normativo rimane l'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, il quale permette di chiudere la posizione di chi, in base ai dati a disposizione, non ha svolto alcuna attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti. Mutano i criteri con cui si individuano i soggetti, che adesso includono fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei, le modalità della comunicazione preventiva e la facoltà di ottenere la riattivazione anche a chiusura avvenuta. Chi riceve la comunicazione dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti e opporsi; se la partita IVA risulta già chiusa, può domandare con istanza motivata la riattivazione, che, se accolta, produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni. Il ripristino, tuttavia, non sana gli adempimenti rimasti omessi.

CRITERI DI SELEZIONE: IN CHE MODO L'AGENZIA INDIVIDUA LE POSIZIONI INATTIVE

Per individuare i soggetti si ricorre a riscontri automatizzati sulle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria: fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti effettuati tramite riscossione spontanea, ossia con modelli di pagamento come l'F24. Stando alla stampa specializzata, in passato il peso maggiore era dato all'omessa presentazione delle dichiarazioni, mentre oggi si dispone di un quadro più completo dell'attività effettivamente esercitata.

La chiusura è disposta in modo centralizzato. Per i soggetti che non sono persone fisiche, se l'Anagrafe tributaria non mostra alcun segno di operatività, si prevede nello stesso momento anche l'estinzione del codice fiscale. Per una società ciò comporta la perdita non soltanto della partita IVA ma anche dell'identità fiscale, con effetti ben più gravi.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA: DOVE VIENE RECAPITATA E DA QUANDO DECORRONO I TERMINI

Prima di procedere alla chiusura, l'Agenzia manda una comunicazione preventiva al domicilio digitale del titolare, quello contemplato dall'art. 60-ter del D.P.R. 600/1973, oppure, se manca, a quello del rappresentante. Quando non esistono domicili digitali, la comunicazione viene spedita con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale che risulta in Anagrafe tributaria.

Il documento è consultabile nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale; della sua disponibilità si dà avviso nell'area riservata e pure con un messaggio sull'App IO. Proprio per questo, chi ha una partita IVA con scarsi movimenti dovrebbe monitorare con regolarità la PEC e il

Cassetto fiscale, dato che la comunicazione rischia di sfuggire.

La chiusura produce effetto dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione; qualora la consegna non sia possibile, si guarda alla data in cui il documento è reso disponibile nell'area riservata. Questa regola va tenuta distinta da quella sul termine per i chiarimenti, che il provvedimento aggancia alla ricezione.

OPPOSIZIONE: IN CHE MODO DIMOSTRARE L'ATTIVITÀ SVOLTA

Entro 60 giorni dalla ricezione, il contribuente che giudica ingiustificata la cessazione può presentarsi presso uno qualunque degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, per illustrare la propria condizione di soggetto attivo ai fini IVA e opporsi alla chiusura. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'opposizione è valida anche contro l'estinzione del codice fiscale.

Il provvedimento non fornisce un elenco tassativo dei documenti. Conviene comunque portare elementi concreti che consentano all'ufficio di accertare l'attività effettiva, per esempio:

- fatture emesse e contratti con i clienti;
- documentazione contabile;
- riscontri su rapporti commerciali o professionali in corso.

Quanto più la documentazione è puntuale, tanto più agevole risulta provare che l'inattività emersa dai dati è soltanto apparente, ad esempio perché l'attività è stata esercitata con fatture non rilevate oppure in un periodo diverso.

PARTITA IVA GIÀ CHIUSA: IN CHE MODO DOMANDARE LA RIATTIVAZIONE

Il provvedimento regola anche l'ipotesi in cui la chiusura sia già avvenuta. Il contribuente che la ritiene illegittima può recarsi presso qualsiasi ufficio territoriale e domandare la riattivazione con una richiesta motivata. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta può estendersi anche al codice fiscale estinto.

Si tratta di un rimedio distinto dall'opposizione preventiva: prima della chiusura il contribuente offre chiarimenti per evitarla, dopo può invece sollecitare l'amministrazione a ripristinare una posizione già cessata. Presentare l'istanza non comporta un ripristino automatico: l'ufficio esamina le argomentazioni e le prove prodotte e stabilisce se riattivare.

Se la richiesta è accolta, la partita IVA torna attiva con effetto dalla data originaria di apertura, senza soluzione di continuità. Identica la regola per il codice fiscale, con effetto dalla data originaria di attribuzione. La retroattività serve a impedire che la riattivazione sia trattata come una nuova apertura, con la conseguente perdita dell'anzianità della posizione.

LIMITI DEL RIPRISTINO: NESSUNA SANATORIA AUTOMATICA

La riattivazione retroattiva ha confini ben definiti: ricostruisce la posizione anagrafica, ma il provvedimento non prevede alcuna sanatoria automatica per gli adempimenti omessi né per altre obbligazioni riferite al periodo coinvolto. Chi riottiene la partita IVA deve perciò accertare se, durante la chiusura, abbia emesso fatture, incassato corrispettivi o omesso dichiarazioni, e regolarizzare quanto dovuto, se del caso tramite il ravvedimento operoso.

CONTROLLI AUTOMATIZZATI E TUTELA: QUALI GARANZIE RIMANGONO

Il provvedimento chiarisce che i riscontri dell'Agenzia non conducono a decisioni fondate unicamente sulle elaborazioni automatiche. Individuare una posizione potenzialmente inattiva è la premessa per avviare la procedura, non il suo esito: la comunicazione preventiva ha lo scopo di far affiorare circostanze che i dati non rivelano e di provare che l'attività prosegue.

La procedura rientra nel quadro dei principi europei di proporzionalità e di neutralità dell'IVA, sui quali la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in vari casi di identificazione IVA, richiedendo valutazioni concrete ed escludendo automatismi sproporzionati. Sono principi interpretativi generali, utili come cornice. Quanto al trattamento dei dati personali, l'Agenzia agisce come titolare e Sogei S.p.A., che gestisce il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, come responsabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dei principi di minimizzazione, sicurezza e limitazione della conservazione.

COME TUTELARSI: COSA FARE DOPO LA COMUNICAZIONE

In concreto, il titolare deve esaminare la comunicazione ricevuta, verificando domicilio digitale, Cassetto fiscale e avvisi dell'area riservata. Se la chiusura è soltanto annunciata, dispone di 60 giorni per recarsi presso un ufficio e fornire chiarimenti. Se la partita IVA è già stata chiusa, può inoltrare una richiesta motivata di riattivazione, corredata degli elementi che dimostrano l'ingiustificatezza della cessazione. La possibilità che il ripristino risalga alla data di apertura è la novità di maggior rilievo, ma rimane una decisione dell'ufficio e non un diritto automatico.

DOMANDE FREQUENTI

QUANTO TEMPO HO PER OPPORMI ALLA CHIUSURA DELLA PARTITA IVA INATTIVA?

Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso

qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l'attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.

POSSO CHIEDERE DI RIATTIVARE UNA PARTITA IVA GIÀ CHIUSA D'UFFICIO?

Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l'ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.

LA RIATTIVAZIONE DELLA PARTITA IVA CANCELLA LE OMISSIONI FISCALI?

No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/partite-iva-inattive-chiusura-ufficio-opposizione-60-giorni/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 28/10/2026

Modello Redditi PF 2026: scadenza il 2 novembre, chi deve inviarlo e cosa rischia

Modello Redditi PF 2026: invio entro il 2 novembre 2026. Chi deve presentarlo, controlli prima dell'invio, 730 da correggere e dichiarazione tardiva. La trasmissione telematica del modello Redditi Persone Fisiche 2026, che riguarda i redditi del 2025, va effettuata entro lunedì 2 novembre 2026, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo sabato quest'anno il termine passa al primo giorno lavorativo che segue. L'obbligo ricade sui contribuenti esclusi dal modello 730, ad esempio i titolari di partita IVA, i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, forfetari compresi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Modello Redditi PF.

Norme chiave
Istruzioni Agenzia delle Entrate modello Redditi PF 2026.

Destinatari
Persone fisiche obbligate a Redditi PF, autonomi, forfetari e intermediari.

Punto pratico
Riconcilia redditi 2025, ritenute, acconti e crediti e concorda l'invio entro il 2 novembre; se correggi un 730, verifica l'effetto su debito e credito e conserva la ricevuta telematica del modello trasmesso.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modello Redditi PF 2026: invio entro il 2 novembre 2026. Chi deve presentarlo, controlli prima dell'invio, 730 da correggere e dichiarazione tardiva.
- 💡 **Impatto operativo:** La trasmissione telematica del modello Redditi Persone Fisiche 2026, che riguarda i redditi del 2025, va effettuata entro lunedì 2 novembre 2026, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Oltre il 2 novembre l'invio resta possibile per altri 90 giorni, ossia fino al 1° febbraio 2027, con una sanzione che il ravvedimento operoso consente di ridurre.

La trasmissione telematica del modello Redditi Persone Fisiche 2026, che riguarda i redditi del 2025, va effettuata entro lunedì 2 novembre 2026, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo sabato quest'anno il termine passa al primo giorno lavorativo che segue. L'obbligo ricade sui contribuenti esclusi dal modello 730, ad esempio i titolari di partita IVA, i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, forfetari compresi. Lo può scegliere anche chi, pur avendo la possibilità di usare il 730, non l'ha inviato entro il 30 settembre. Per chi ha già trasmesso un 730 da correggere, lo strumento dipende da come cambia il risultato: un maggior debito o un minor credito impongono il modello Redditi PF correttivo, mentre con un maggior credito o un debito invariato era possibile ricorrere al 730 integrativo, fino al 26 ottobre 2026. Oltre il 2 novembre l'invio resta possibile per altri 90 giorni, ossia fino al 1° febbraio 2027, con una sanzione che il ravvedimento operoso consente di ridurre.

SCADENZA DEL 2 NOVEMBRE: PERCHÉ SLITTA DI DUE GIORNI

Per il modello Redditi PF il termine ordinario cade il 31 ottobre dell'anno seguente al periodo di riferimento. Nel 2026 quella data è un sabato: poiché la regola generale rinvia al primo giorno lavorativo successivo i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo, l'invio resta valido fino a lunedì 2 novembre 2026. A determinare lo slittamento non è una proroga dell'Agenzia delle entrate, bensì il semplice calendario, e dalle ricerche svolte non risultano comunicazioni ufficiali di ulteriori rinvii.

L'invio deve avvenire per forza in modalità telematica: ci si può affidare ai servizi online dell'Agenzia delle entrate oppure a un intermediario abilitato, per esempio un commercialista o un CAF. Il tempo rimasto è ormai poco, e aspettare l'ultimo giorno espone al pericolo di inconvenienti tecnici o di documentazione carente.

PLATEA DEGLI OBBLIGATI: CHI USA REDDITI PF E NON IL 730

Chi, per il tipo di redditi posseduti o per la propria posizione fiscale, non può avvalersi del 730 deve ricorrere al modello Redditi PF. Vi rientrano soprattutto:

- chi percepisce reddito d'impresa;
- i lavoratori autonomi che svolgono in modo abituale arti e professioni, compresi i contribuenti nel regime forfetario;
- chi è tenuto a compilare quadri specifici del modello Redditi per adempiere obblighi particolari.

Esiste poi un secondo gruppo, formato da dipendenti e pensionati che avrebbero potuto usare il 730 ma non l'hanno presentato entro il 30 settembre 2026. Per costoro il modello Redditi PF è il modo di sanare l'obbligo dichiarativo evitando l'omissione.

CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO: DOVE SI ANNIDANO GLI ERRORI

Prima della trasmissione è opportuno rivedere i dati dei vari quadri. Fra le voci da riscontrare figurano i redditi percepiti nel 2025, le ritenute subite, gli acconti versati e i crediti riportati dalle dichiarazioni precedenti. Occorre inoltre controllare gli oneri deducibili e detraibili, tra cui le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali e i premi assicurativi.

Per chi ha una partita IVA la verifica riguarda anche i quadri dell'attività, che devono corrispondere al regime fiscale applicato. Va poi valutato se compilare i quadri relativi ad attività e investimenti detenuti all'estero, a plusvalenze finanziarie e a crediti d'imposta. Da ultimo si rivedono i prospetti di calcolo delle imposte: importi dovuti, eccedenze riportate e versamenti già effettuati devono tornare, perché uno sbaglio in questa sede produce direttamente un importo errato.

CORREGGERE IL 730: REDDITI PF CORRETTIVO O INTEGRATIVO

Il termine del 2 novembre interessa anche chi ha già inviato il 730/2026 e intende modificarlo. Quale strumento usare dipende dall'esito della correzione:

EFFETTO DELLA CORREZIONE SUL 730	STRUMENTO	TERMINE
Maggior debito o minor credito	Redditi PF 2026 come dichiarazione correttiva nei termini	2 novembre 2026
Maggior credito, minor debito o imposta invariata	730 integrativo tramite CAF o professionista, per dati diversi da quelli del sostituto d'imposta	26 ottobre 2026
Maggior credito, minor debito o imposta invariata, per chi preferisce	Redditi PF correttivo	2 novembre 2026

Non si può ricorrere al 730 integrativo quando il 730 originario ha fatto emergere un debito per imposte sostitutive da pagare con il modello F24. Di regola il Redditi PF correttivo rimane un'alternativa anche per le correzioni favorevoli o neutre, ed è perciò la soluzione più prudente quando il termine del 730 integrativo è già trascorso.

Passato il 2 novembre, gli errori e le omissioni della dichiarazione già inviata si sistemano con una dichiarazione integrativa, entro i termini ordinari. Per il periodo d'imposta 2025 la data limite è il 31 dicembre 2031. Resta in ogni caso da accertare quali conseguenze abbia la correzione su versamenti e sanzioni.

INVIO TARDIVO: NOVANTA GIORNI PER NON OMETTERE

Lasciar passare il 2 novembre non equivale ad aver omesso la dichiarazione. Chi non riesce a trasmettere il modello entro quel giorno ha ancora 90 giorni di tempo. Dato che il novantesimo giorno cade di domenica 31 gennaio, la dichiarazione tardiva è presentabile fino a lunedì 1° febbraio 2027. In tale intervallo la dichiarazione ha pieno valore, ma scatta la sanzione per il ritardo, che il ravvedimento operoso permette di ridurre.

Quando dalla dichiarazione emergono imposte non versate, il contribuente deve inoltre regolarizzare i pagamenti, calcolando sanzioni e interessi. Una volta decorsi i 90 giorni la dichiarazione è ritenuta omessa, pur restando titolo per riscuotere le imposte eventualmente dovute. In concreto l'omissione non azzera il debito: fa solo venir meno la possibilità di rimediare con le sanzioni più contenute.

COSA FARE ADESSO: PASSI OPERATIVI PER CHI È IN RITARDO

A ridosso della scadenza conviene chiarire subito se la propria posizione richieda il Redditi PF o possa essere trattata con il 730, riunire certificazioni, ritenute e versamenti e concordare con l'intermediario la data dell'invio. Chi ha già trasmesso un 730 con un errore a danno dell'erario deve utilizzare il Redditi PF correttivo entro il 2 novembre. Se l'invio è tardivo, il ravvedimento operoso va considerato senza indugio, perché la sanzione ridotta aumenta col passare dei giorni.

DOMANDE FREQUENTI

CHI DEVE USARE IL MODELLO REDDITI PF INVECE DEL 730?

Usa Redditi PF chi, per i redditi posseduti o per la propria posizione fiscale, non può presentare il 730, inclusi imprenditori individuali e lavoratori autonomi abituali, anche forfetari. Può utilizzarlo anche chi avrebbe potuto presentare il 730 ma non lo ha inviato entro il termine.

COME CORREGGO UN 730 CHE INDICA MENO IMPOSTE DEL DOVUTO?

Se la correzione comporta un maggior debito o un minor credito, occorre presentare Redditi PF 2026 come dichiarazione correttiva entro il 2 novembre. Dopo questa data si ricorre alla dichiarazione integrativa, verificando separatamente versamenti e sanzioni.

POSSO INVIARE REDDITI PF 2026 DOPO IL 2 NOVEMBRE?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro 90 giorni, fino al 1° febbraio 2027. È dovuta una sanzione riducibile con il ravvedimento operoso; eventuali imposte non versate vanno regolarizzate separatamente, calcolando anche sanzioni e interessi sui pagamenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/modello-redditi-pf-2026-scadenza-2-novembre-invio-tardivo/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati